## LA GIUNTA

Visto il Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 e successive modificazioni, con il quale è stato introdotto il nuovo codice della strada, con decorrenza 01.01.1993;

Considerato che il comma 4 dell'art. 208 del codice sopra richiamato è stato sostituito dall'art. 53 - comma 20 - della Legge 23.12.2000, n. 388 che prevede la destinazione del 50% dei proventi a favore delle finalità individuate al comma 2 dell'art. 208 così come integrato dallo stesso comma 20 e precisamente:

- studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale;
- redazione dei piani urbani del traffico;
- finalità di educazione stradale:
- previdenza ed assistenza del personale dei Corpi di Polizia Municipale;
- studi e ricerche sulla sicurezza dei veicoli;
- miglioramento della circolazione sulle strade ed interventi per la sicurezza;
- potenziamento e miglioramento della segnaletica stradale;
- redazione dei piani urbani del traffico e piani del traffico per la viabilità extraurbana;
- fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale;
- realizzazione di interventi a favore della mobilità ciclistica;

Visto, altresì, l'articolo 393 del D.P.R. n. 495/92 (Regolamento d'esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada), che dispone specificatamente l'obbligo per gli enti locali di predisporre nel proprio bilancio apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti, ex articolo 208;

Richiamata la deliberazioni del Consiglio Comunale n. 6 del 27.01.2003 di approvazione del Bilancio di Previsione 2003;

Vista la propria deliberazione n. 66 del 25.03.2003 di determinazione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative da destinare alle finalità di cui sopra;

Constatato che nella suddetta deliberazione i proventi delle sanzioni pecuniarie previste per l'anno 2003 erano quantificate in Euro 730.000,00, iscritti alla risorsa 3010560 voce "Proventi per violazioni alla circolazione stradale" del bilancio di previsione 2003 e destinati per la quota del 50% al potenziamento e miglioramento della segnaletica stradale;

Ritenuto di dover provvedere in merito alla rendicontazione relativa all'anno 2003, delle risorse in oggetto alle finalità di cui sopra ai sensi dell'art. 53, comma 20, della L. 23.12.2000, n. 388;

Constatato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 29.06.2004, esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2003;

Dato atto che il Dirigente - Dott. Bruno Giraudo - ed il Dirigente del Settore Ragioneria Generale - Dott. Carlo Tirelli - hanno espresso, a norma dell'art. 49- del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di rispettiva competenza in ordine alla regolarità della presente proposta di deliberazione;

Visto l'articolo 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

## **DELIBERA**

- 1) Di approvare il rendiconto finale delle entrate e delle spese, di cui all'art. 208, comma 2 così come desumibile dai risultati finali del conto del bilancio 2003, così come dimostrato nel prospetto allegato alla presente deliberazione a formare parte integrante e sostanziale;
- 2) Di dare atto che nell'esercizio 2003 l'ente ha rispettato la percentuale minima di legge del 50% dei proventi derivanti dalle contravvenzioni al codice della strada da destinare alle finalità di studio, ricerche ed educazione stradale, fornitura dei mezzi necessari per i servizi di polizia stradale, potenziamento e miglioramento della segnaletica, nonché di miglioramento della circolazione sulle strade;
- 3) Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 53 comma 20, della Legge 23.12.2000 n. 388;
- 4) Di dare atto che il responsabile del presente provvedimento è il Dirigente del Settore Ragioneria Generale - Dott. Carlo TIRELLI -.